

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE DIDATTICA, SCIENTIFICA E CULTURALE

TRA

Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'università degli Studi di Udine (di seguito denominato "Dipartimento"), con sede legale in Udine (UD), via Treppo 18, CF 80014550307, rappresentato pro tempore dalla Direttrice, Prof.ssa Elena D'Orlando, nata a Udine il 21.04.1971, C.F. DRLLNE71D61L483Z, domiciliata per la carica presso la sede del Dipartimento e autorizzata alla stipula con delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.04.2021,

E

ISIS "Sacile -Brugnera" di Sacile (di seguito denominato "ISIS"), con sede legale in Sacile, via Stadio n. 9, C.F. 91007780934, rappresentato pro tempore dal Dirigente Scolastico prof.ssa Simonetta Polmonari, nata a San Donà di Piave il 12.04.1970 C.F. PLMSNT70D52H823C domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto e autorizzata alla stipula con delibera n. 3 del 24.11.2020,

d'ora innanzi anche denominati "le Parti".

L'ISIS Sacile —Brugnera si Divide in tre Sedi: Marchesini, Della Valentina e Carniello.

PREMESSO CHE

Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce la ricerca scientifica, l'attività didattica e l'attività formativa volta a favorire la diffusione della crescita culturale e dell'innovazione professionale nel territorio nell'ambito delle materie giuridiche, anche con particolare riferimento alla dimensione dell'internazionalizzazione;

CONSIDERATO CHE

- Le risorse e le competenze del Dipartimento e dell'ISIS sono volte sotto molti aspetti a perseguire le medesime finalità.
- I due soggetti hanno un interesse condiviso per la progettazione e la realizzazione di programmi e iniziative comuni, volti a favorire percorsi integrati che consentano la personalizzazione della formazione, procedendo ad una collaborazione sul piano della didattica, dei progetti di ricerca e delle attività di terza missione, anche rapportata alla dimensione dell'internazionalizzazione.
- I due soggetti hanno, in particolare, un interesse condiviso alla realizzazione di attività didattiche e di formazione e a progetti dedicati all'educazione civica e alla cittadinanza attiva;
- È interesse comune dei due soggetti organizzare, nelle rispettive competenze, iniziative volte a promuovere l'istruzione e la formazione mediante strumenti quali: iniziative di didattica tradizionale e innovativa, iniziative di formazione, organizzazione di iniziative scientifiche e culturali, orientamento.
- Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, che impegna le istituzioni scolastiche all'insegnamento dell'educazione civica, volto a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

TUTTO CIO PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo - 1 Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente convenzione concerne la collaborazione tra il Dipartimento e l'ISIS per la progettazione e realizzazione di programmi e iniziative comuni di formazione, orientamento e ricerca.
2. Sulla base della presente convenzione, il Dipartimento e l'ISIS si impegnano a coordinarsi per la realizzazione di singole iniziative, redigendo, ove necessari, specifici accordi attuativi, ai sensi dell'articolo 3.
3. Le iniziative promosse in modo coordinato riguardano a titolo meramente esemplificativo:
 - a) promozione e organizzazione di azioni formative e laboratoriali, con particolare riferimento a quelle correlate all'insegnamento dell'educazione civica e della cittadinanza attiva, con possibilità di procedere al riconoscimento di crediti formativi in favore degli studenti coinvolti;
 - b) promozione e organizzazione di azioni formative e informative sulla cultura giuridica;
 - c) percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) per gli studenti del triennio finale dell'istituto scolastico;
 - d) attività di orientamento universitario;
 - e) attività di tirocinio svolta da studenti del Dipartimento nell'ambito di progetti dell'istituto;
 - f) collaborazione all'organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento per gli insegnamenti e corsi di integrazione al curriculum;
 - g) attività scientifiche, convegni, seminari, manifestazioni e singoli eventi, in particolare sulle tematiche legate all'insegnamento dell'educazione civica e della cittadinanza attiva.

Articolo 3 — Accordi attuativi

1. La collaborazione tra il Dipartimento e l'ISIS è attuata tramite appositi accordi stipulati nel rispetto della presente convenzione.
2. Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, precisano gli impegni di cui all'articolo 4 e individuano le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.
3. Gli accordi attuativi che non comportano oneri finanziari possono essere conclusi in forma semplificata e risultare dallo scambio di lettere di intenti tra i referenti indicati all'articolo 5.

Articolo 4 — Diritti di proprietà intellettuale

1. La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo di una delle altre Parti, incluse le abbreviazioni.
2. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti negli accordi attuativi in relazione alla tipologia di attività da organizzare o da svolgere, in ogni caso nel rispetto delle specifiche norme in materia di utilizzo del logo del Dipartimento e l'ISIS.
3. Gli accordi attuativi regolano anche gli aspetti relativi all'uso di studi, pubblicazioni, documenti e di materiali elaborati e realizzati nell'ambito delle attività svolte in comune dal Dipartimento e l'ISIS.

Articolo 5 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività previste le parti designano quali referenti, rispettivamente, il prof. Giuseppe Mazzanti per il Dipartimento, e il prof/la prof.ssa Fiorenza Poletto per l'ISIS di Sacile

Articolo 6 — Oneri Finanziari

1. La presente convenzione non ha contenuto patrimoniale e non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Articolo 7 — Durata

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e può essere rinnovata alla scadenza, per un ulteriore quinquennio, mediante accordo scritto stipulato tra le Parti.

2. Qualora, alla cessazione dell'efficacia della convenzione, una o più iniziative o progetti non siano ancora conclusi, essi dovranno essere portati a termine, secondo quanto concordato tra le Parti ai sensi dell'articolo 3.
3. È facoltà delle Parti recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC con preavviso pari ad almeno novanta giorni. Resta fermo quanto previsto al comma 2.

Articolo 8 — Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.
3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

Articolo 9 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti per l'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Articolo 10 - Registrazione e spese

1. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), dai legali rappresentanti delle Parti, come indicati in premessa.
2. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e del D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale per l'intera quota dall'università degli studi di Udine, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23 giugno 2015.
3. La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso. Gli oneri per la registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Udine

Prof.ssa Elena D'Orlando
Direttrice del Dipartimento di scienze giuridiche

Sacile.....

Prof.ssa
Dirigente del ISIS Sacile Brugnera